



43115/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza in camera di consiglio

del **11.10.2013**

Sentenza n. 1998/2013

Reg. gen. n. 15306/2013

composta dai signori

dott. Franco Fiandanese

dott. Domenico Gallo

dott. Mirella Cervadoro

dott. Sergio Beltrani

dott. Fabrizio Di Marzio

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di _____ nato il _____ avverso la ordinanza del Tribunale di Ragusa, sez. distaccata di Vittoria, del 25.02.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa, sezlone distaccata di Vittoria, avendo rilevato che l'avviso di conclusione indagini all'imputato è stato notificato dal Pubblico ministero tramite invio di fax al difensore senza che ciò fosse stato disposto dal magistrato, e comunque in un'ipotesi in cui tale forma di notificazione non sarebbe consentita (essendo la stessa riservata ai soli avvisi spettanti ai difensori), ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ragusa chiedendo annullarsi il provvedimento per abnormità dello stesso.
3. La categoria dell'abnormità (sulla quale v. in particolare le pronunce delle Sezioni Unite 25957 del 26 marzo 2009 e della Cass. sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2945) si definisce, invero, in rapporto al tema della tassatività, che impronta il regime delle impugnazioni in generale e del ricorso per cassazione in particolare. Essa individua propriamente uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento.

Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo.

In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Ove sia proprio l'"attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Se invece all'autorità giudiziaria può riconoscersi "attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge. Non importa e non basta dunque, per la sussistenza dell'abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme.

Nel caso in esame, il GUP ha indubbiamente esercitato un potere riconosciuto (dall'art. 416 del codice di procedura penale), ossia di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove non preceduta dall'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Cosicché il provvedimento impugnato non risulta eccentrico rispetto al sistema processuale. Inoltre, lo stesso nemmeno produce una irrimediabile stasi processuale potendo sempre al Pubblico ministero provvedere alla rinnovazione dell'incombente ritenuto difettoso. Cfr. infatti, Cass. sez. IV, 25.3.2010, n. 14579, per cui non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento



2

con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al p.m. (Fattispecie in cui il p.m., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).

4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato il 11.10.2013

Il Consigliere estensore

Fabrizio Di Marzio



Il Presidente

Franco Fiandanese

